

Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014 - 2020
Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2015) 4156finale del 12 giugno 2015

Avviso pubblico concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (articolo 17)

Sottomisura 4.2 - Sostegno agli investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli

Tipologia d'intervento 4.2.1 - Sostegno agli investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli

Articolo 1

Finalità

Con il presente avviso pubblico si intende dare attuazione ai regimi d'aiuto previsti dal Reg. (UE) n. 1305 del 17/12/2013 art. 17 Misura 4, sottomisura 4.2 tipologia d'intervento 4.2.1 del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020: "Sostegno agli investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli".

Nello specifico, con il presente avviso s'intendono perseguire gli obiettivi individuati dal Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 al paragrafo 8.2.4.3.3.1 "Descrizione del tipo di intervento" della sottomisura 4.2 Priorità 3: "Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo", Focus Area 3a) "Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali".

Articolo 2

Clausola di salvaguardia

La Regione Umbria si riserva la facoltà di integrare o modificare le disposizioni contenute nel presente avviso, inclusi i termini e le condizioni per accedere al sostegno, in presenza di fatti e circostanze che facciano sorgere dubbi circa la corretta interpretazione delle disposizioni o siano utili a prevenire comportamenti opportunistici od un potenziale uso improprio delle risorse: questo al fine di garantire la salvaguardia degli interessi Comunitari, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

Pertanto, i potenziali beneficiari che intendono presentare domanda di sostegno ai sensi del presente avviso, sono consapevoli e accettano, con la sottoscrizione della domanda stessa, le seguenti clausole:

- di essere consapevoli che la presentazione della domanda di sostegno non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante nei confronti della Regione e che, anche a fronte dell'esito positivo della domanda ed ammissione agli aiuti, il pagamento degli stessi è subordinato alla verifica del rispetto delle condizioni, impegni e obblighi previsti dalla misura e che il mancato rispetto delle condizioni, impegni ed obblighi da parte del beneficiario esonera l'amministrazione regionale da qualunque vincolo od obbligo alla liquidazione del sostegno concesso, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di sanzioni ed esclusioni;
- che tutte le spese sono ammesse se sostenute conformemente a quanto previsto dal successivo art. 6 e che, in ogni caso, l'eleggibilità delle spese sostenute a far tempo dalla data di presentazione della domanda di sostegno a valere sul presente bando è soggetta a verifica amministrativa, documentale e visita ispettiva in situ e che solo a seguito dell'esito positivo di tali controlli l'Amministrazione regionale procederà alla liquidazione del sostegno richiesto;
- di essere a conoscenza e consapevole del fatto che, in caso di modifiche o integrazioni del presente bando, l'onere di apportare eventuali variazioni alla domanda necessarie a renderla conforme è in capo al richiedente e che, fatte salve le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni, le domande non conformi o non regolari alla data di scadenza del presente avviso non potranno essere prese in considerazione ai fini della graduatoria.

Articolo 3

Termini di presentazione delle domande di sostegno

Come disposto dalla Giunta Regionale con Delibera n. 577/2019 la scadenza temporale del presente avviso è fissata alle ore 24,00 AM del 31 luglio 2019. L'ora di presentazione della domanda, nella forma semplificata, è quella di rilascio della stessa come documentata dalla procedura informatica SIAR.

È responsabilità del richiedente predisporre la domanda e le relative documentazioni in tempo utile al rispetto dei termini di cui sopra. Qualsiasi eventuale mal funzionamento della procedura informatica dipendente da cause legate a responsabilità del richiedente o del soggetto da egli incaricato non costituiscono motivo esimente il rispetto dei termini di cui sopra. Malfunzionamenti imputabili al sistema SIAR debbono essere segnalati tempestivamente mediante PEC all'indirizzo direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it con allegate le immagini delle schermate di errore. Sarà cura dell'amministrazione verificare la veridicità di quanto segnalato e, in caso di effettivo mal funzionamento, prevedere una proroga dei termini sino alle ore 24,00 AM del secondo giorno lavorativo successivo al termine di cui al primo capoverso. L'eventuale proroga sarà resa conoscibile agli utenti mediante accesso alla procedura SIAR.

Al richiedente è consentito ripresentare, a valere sul presente avviso, domanda per investimenti per i quali aveva presentato domanda a valere su precedenti graduatorie a condizione di rinunciare, entro la scadenza del 31/07/2019, alla domanda già presentata, in ottemperanza all'impegno sottoscritto di non richiedere aiuti per i medesimi investimenti. Quando la nuova domanda include solo una parte degli investimenti per i quali era già stata presentata domanda a valere su una precedente graduatoria, il richiedente dovrà rettificare, entro la scadenza del 31/07/2019, la domanda già presentata a valere su una precedente graduatoria, escludendo gli investimenti oggetto di una nuova domanda a valere sul presente avviso. La presentazione di una nuova domanda a valere sul presente avviso per investimenti oggetto di una precedente domanda, qualora non accompagnata da esplicita rinuncia o rettifica, verrà considerata come violazione degli impegni assunti con la precedente domanda e comporta l'esclusione degli investimenti relativi ad entrambe le domande.

Ai sensi dell'art. 65, par. 6 del reg. UE n. 1303/2013, saranno esclusi dal sostegno investimenti già realizzati e/o pagati prima di aver presentato domanda a valere sul presente avviso.

Non è consentita la presentazione di più di una domanda di sostegno da parte di una stessa impresa a valere sul presente avviso. Le aziende che hanno già ottenuto il finanziamento di una precedente domanda per la tipologia d'intervento 4.2.1 non possono presentare una nuova domanda a valere sul presente avviso se non hanno rendicontato il saldo della domanda 4.2.1 finanziata. In ogni caso la medesima azienda non può ricevere più di tre milioni di euro di aiuti nell'intero periodo di programmazione. Tale limite è aumentato a quattro milioni di euro per le cooperative/consorzi con almeno nove soci.

Non è consentita la presentazione di domande da parte dei richiedenti per i quali è stata disposta la revoca di precedenti domande finanziate ovvero che, una volta ricevuto il nulla osta, hanno rinunciato o non hanno realizzato gli interventi finanziati, fatte salve le disposizioni in materia di riduzioni e sanzioni. La disposizione non si applica ai casi di recesso per cause di forza maggiore come definite all'art. 11.2.

Articolo 4

Definizioni e disposizioni specifiche

Ai fini del presente avviso, oltre alle definizioni e disposizioni previste dalla vigente normativa comunitaria in materia di Sviluppo Rurale, alle disposizioni comuni per i fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) ed alla normativa in materia di aiuti di Stato valgono le definizioni e le disposizioni puntuali di seguito riportate.

1. DOMANDA DI SOSTEGNO: al fine di non gravare i richiedenti con un carico burocratico eccessivo, la domanda dalla quale, ai sensi dell'art. 60 comma 2 del Reg. UE n. 1305/2013, decorre l'eleggibilità della spesa, acquisita in forma semplificata, deve contenere tutte le informazioni utili ad identificare il richiedente, ad individuare l'ammontare del sostegno richiesto ed a quantificare il punteggio, e va presentata nei termini e con le modalità previsti dagli articoli n. 3 e 10 mediante le specifiche procedure informatizzate messe a disposizione dalla Regione (SIAR).

I richiedenti sono consapevoli ed accettano l'impegno ad integrare la domanda di sostegno su richiesta dell'amministrazione regionale, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo n. 10, inviando le informazioni supplementari mediante le specifiche procedure informatizzate messe a disposizione dalla Regione (SIAR), inoltrando mediante la medesima procedura le scansioni di tutti i documenti costituenti il "fascicolo di domanda";

2. DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario che ha ricevuto il nulla osta di concessione degli aiuti per ottenere il pagamento/liquidazione dell'aiuto concesso. Le domande di pagamento possono riguardare l'erogazione dell'anticipo, di uno Stato Avanzamento Lavori (SAL) o del saldo del sostegno concesso.

3. FASCICOLO AZIENDALE: per poter accedere agli aiuti il richiedente deve essere censito, con un proprio fascicolo aziendale, nella banca dati del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN costituita ai sensi del DPR 503/1999. Le informazioni contenute nella banca dati SIAN per ciascun soggetto richiedente, pubblico o privato, inserite ed aggiornate a cura del richiedente, secondo le modalità e regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA, sono utilizzate per le procedure istruttorie, le verifiche e controlli relativi. È responsabilità del richiedente aggiornare, tramite il Centro di Assistenza Amministrativa di sua fiducia ovvero il professionista delegato, il fascicolo aziendale. In caso di incongruenza e/o discordanze con quanto in domanda, farà fede il dato che risulta nel fascicolo aggiornato. Le informazioni contenute nel fascicolo costituiscono l'unica fonte sulla base della quale procedere all'istruttoria. Le procedure informatiche di presentazione della domanda di sostegno e di pagamento scaricano automaticamente le informazioni dal fascicolo aziendale SIAN: conseguentemente, l'assenza di fascicolo SIAN, in qualsiasi fase del procedimento, comporta l'esclusione della domanda. La validazione ed il controllo delle informazioni contenute nel fascicolo è responsabilità dell'Organismo Pagatore e del Coordinamento che, tramite la validazione, garantiscono la correttezza delle informazioni contenute e la corrispondenza tra quanto dichiarato a fascicolo e quanto riportato nelle documentazione a supporto, anche per il tramite di appositi controlli del Sistema Integrato di Gestione e Controllo SIGC. Ai fini del presente avviso la Regione attinge dal Fascicolo aziendale le seguenti informazioni:

- a. Consistenza catastale dei fabbricati e dei terreni inseriti nella domanda di sostegno (N.B. gli immobili registrati a fascicolo con titoli di possesso diversi da proprietà, usufrutto, conferimento, affitto o convenzione con Ente Pubblico, non sono ammissibili agli aiuti previsti dal presente bando). Quando il titolo di possesso del bene oggetto di intervento ha scadenza anteriore alla scadenza del vincolo quinquennale, alla domanda di pagamento per la liquidazione del saldo deve essere allegata la documentazione comprovante la proroga/rinnovo del titolo di possesso del bene oggetto d'impegno così da garantire il mantenimento dell'impegno quinquennale.
- b. partita IVA e codice di attività;
- c. iscrizione alla C.C.I.A.A. e codice ATECO.

4. FASCICOLO DI DOMANDA: è costituito da tutte le documentazioni tecniche e amministrative a supporto della domanda elencate agli articoli 10 e 16 non contenute nel fascicolo aziendale, che debbono essere inviate, unitamente alla domanda, utilizzando l'apposito applicativo SIAR. L'amministrazione può, in qualsiasi fase del procedimento, richiedere la visione degli originali al fine di controllare la loro corrispondenza con i documenti allegati alla domanda utilizzando la procedura SIAR (Fascicolo di domanda elettronico).

Tutti i contratti, atti e documenti debbono essere conservati nel fascicolo di domanda, in originale o copia conforme, e devono risultare redatti, stipulati e, qualora previsto, registrati in data anteriore alla presentazione della domanda o alle relative rettifiche o varianti. Per i contratti per i quali è consentita la registrazione cumulativa, vanno inseriti nel fascicolo gli atti, anche se non registrati, che andranno sostituiti con gli atti registrati quando formalizzata la registrazione.

5. ZONE VULNERABILI AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA (ZVN): le aree individuate dalla D.G.R. n. 1201 del 19/07/2005 e sue successive modifiche ed integrazioni.

6. AREE PARCO: fanno parte delle aree parco i territori ricadenti nei parchi regionali ed i territori dei comuni umbri ricadenti nel parco nazionale dei Monti Sibillini.

7. INNOVAZIONE: si considera innovativa la macchina o attrezzatura il cui brevetto o patente è stata registrata da non più di 2 esercizi finanziari precedenti quello di presentazione della domanda di sostegno. Per calcolare i due anni dall'introduzione sul mercato di un bene innovativo viene presa in considerazione la data di registrazione del brevetto o patente¹. Il brevetto o patente deve riguardare l'intera macchina o attrezzatura oggetto di domanda e non componenti della stessa. La domanda deve essere corredata della documentazione comprovante la registrazione del brevetto o patente.

8. CANTIERABILITÀ: acquisizione di tutte le autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permessi a costruire, ecc. previste dalle vigenti normative per consentire la realizzazione del programma d'investimento. L'acquisizione della documentazione relativa alla cantierabilità deve avvenire in data antecedente all'effettivo inizio dei lavori e, comunque, è responsabilità del beneficiario acquisirla in tempi compatibili con l'impegno di concludere gli investimenti entro i termini previsti nel nulla osta di concessione. La mancata acquisizione della cantierabilità almeno sei mesi prima della scadenza prevista dal nulla osta per la rendicontazione è indice di inaffidabilità del proponente e comporta l'esclusione dagli aiuti.

9. INVESTIMENTI DI SOSTITUZIONE: ~~sono esclusi dal finanziamento gli investimenti in macchine o attrezzature quando vi è evidenza che il richiedente ha dismesso una macchina o attrezzatura od un impianto analoghi a quanto richiesto in domanda in un arco temporale di un anno antecedente la presentazione e sino alla liquidazione della domanda. Non è considerato investimento di sostituzione la dismissione di macchine o attrezzature con almeno 10 anni. L'accertata dismissione di macchine o attrezzature comporta l'esclusione fatta salva la possibilità del beneficiario di dimostrare la vetustà delle macchine e/o delle attrezzature dismesse (fatture acquisto e similari). Sono considerati interventi di sostituzione e sono, quindi, esclusi gli interventi volti a sostituire parti o componenti di impianti o macchinari indipendentemente dalla loro vetustà².~~

- **Macchine:** sono considerati investimenti di sostituzione e non sono quindi ammissibili a finanziamento gli investimenti in macchine semoventi che vanno a sostituirne altre equivalenti registrate in pubblici registri da non più di cinque anni. Si considerano tutte le macchine semoventi cedute dal beneficiario in un arco temporale di un anno antecedente la presentazione della domanda. Per macchine semoventi equivalenti s'intendono le macchine di pari potenza espressa in KW con un'approssimazione del 10% in più o in meno. Ai fini della determinazione della vetustà fa fede la registrazione nel pubblico registro che il richiedente è obbligato a produrre a pena di esclusione dell'investimento.
- **Impianti:** Per quanto riguarda gli impianti tecnologici, non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età. Spetta al richiedente dimostrare la vetustà dell'impianto da sostituire (fatture acquisto e similari) a pena di esclusione dell'investimento dal sostegno.
La sostituzione di impianti tecnologici è ammissibile al sostegno soltanto per macchinari/attrezzature nel loro complesso e non per singole parti/componenti della stessa.

10. LOCAZIONE FINANZIARIA (Leasing): è ammessa per l'acquisto di beni immobili e mobili, con contratti di leasing a condizione che il contratto sia stipulato in data successiva a quella di presentazione della domanda di sostegno e preveda il patto di riacquisto. È ammissibile la spesa sostenuta dal beneficiario, comprovata da fatture o da documenti equipollenti, sino alla domanda di saldo. Sono esclusi i costi connessi al contratto (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi).

¹Il brevetto si applica ai beni; per patente si intende la registrazione ai fini della tutela della proprietà intellettuale di opere dell'ingegno.

²La possibilità di sostituire macchine o attrezzature con più di 10 anni è prevista solo se si sostituisce l'intera macchina o attrezzatura. Non sono ammessi, in quanto interventi di sostituzione, la sostituzione di pezzi di una macchina operatrice; la sostituzione di motori o parti meccaniche di una macchina semovente; la sostituzione di un macchinario facente parte di una linea produttiva alla quale è fisicamente collegata con riferimento ad un autonomo ciclo di lavorazione (ad esempio si a linea di imballaggio collegata a linea di condizionamento no a etichettatrice facente parte di unità di imballaggio; si a impianto estrazione olio, no a sola gramolatrice); la sostituzione di impianti di riscaldamento, raffreddamento, condizionamento connessi a impianti di essiccazione, refrigerazione o stoccaggio già dotati di tali attrezzature ed in genere tutti gli interventi che interessano una macchina o attrezzatura già esistente che non siano di completa sostituzione della stessa. L'esclusione di tali interventi tiene conto, inoltre, del fatto che gli stessi si sostanziano come spese di manutenzione, ancorché straordinaria, e come tale, espressamente esclusa dal finanziamento.

11. COSTI UNITARI MASSIMI DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA RAGIONEVOLEZZA/CONGRUITA' DELLA SPESA: in sede di domanda di sostegno, ai fini della ragionevolezza della spesa, fanno fede i costi unitari massimi di riferimento, elencati nell'Allegato "A-1", che costituiscono il livello massimo della spesa per la quale si può richiedere il sostegno.

12. LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA: non sono ammissibili ai fini del presente bando opere in amministrazione diretta. E' considerato in amministrazione diretta l'acquisto dei materiali da parte del beneficiario e la realizzazione del lavoro da parte di impresa costruttrice e pertanto l'investimento realizzato con tale modalità viene escluso totalmente.

13. ACQUISTO DI TERRENI E FABBRICATI: con l'obiettivo di massimizzare l'efficacia della spesa in termini di valore aggiunto e contributo all'occupazione, gli investimenti di natura prettamente patrimoniale di acquisto di beni immobili non sono eleggibili al sostegno; rimangono eleggibili al sostegno le spese di ristrutturazione e adeguamento di immobili acquisiti con lo scopo di intraprendervi attività produttive generatrici di entrate ed occupazione.

14. ERRORI PALESI: ai sensi dell'art. 59 paragrafo 6, dell'art. 62 paragrafo 2 lettera h del regolamento UE n. 1306/2013 e dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 809/2014, le domande di sostegno e di pagamento possono essere corrette in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso.

Il beneficiario può sempre chiedere di annullare e correggere una domanda di sostegno o pagamento prima della scadenza del termine per la presentazione della stessa.

Per richieste di correzione di errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati o di completamento di parti della domanda o degli allegati pervenute oltre il termine di presentazione della domanda di che trattasi, l'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente ed a condizione che gli stessi siano stati fatti in buona fede. Non sono emendabili errori palesi quando questi siano stati individuati in sede istruttoria da parte degli uffici. Non sono sanabili gli errori in conseguenza dei quali vengano meno requisiti di ammissibilità agli aiuti di seguito elencati:

- la mancata apposizione della firma del richiedente sul modulo della domanda e relativi allegati oltre al mancato inoltro del documento d'identità del firmatario;
- qualsiasi tipo di rettifica o correzione della domanda tendente ad incrementare l'importo richiesto ed i punteggi indicati;
- rettifiche degli interventi che costituiscono l'operazione in sede di istruttoria. In caso di ammissione è possibile variare gli interventi nel rispetto delle disposizioni contenute al successivo art. 13.

15. PRIMA TRASFORMAZIONE DI UN PRODOTTO AGRICOLO: ai sensi del presente avviso sono investimenti per la prima trasformazione di un prodotto agricolo quelli finalizzati ad attività successiva alla raccolta ed al condizionamento della materia prima agricola da parte dell'agricoltore. La prima trasformazione può includere una o più delle seguenti attività: stoccaggio, conservazione, trasformazione, confezionamento, commercializzazione di una materia prima agricola.

Potranno essere finanziate le fasi successive alla prima trasformazione solo nel caso in cui il piano preveda investimenti in impianti per la prima trasformazione e relativamente alla quota di prodotto trasformata in tali impianti.

16. INVESTIMENTI FISSI PER DESTINAZIONE: sono fisse per destinazione le attrezzature che sono stabilmente collocate in un determinato luogo e fissate con collegamenti stabili a pavimenti, pareti o aree di posa, ovvero collegati a reti. Sono, inoltre, considerate fisse per destinazione le attrezzature che, pur amovibili, fanno parte integrante di un impianto produttivo fisso, quali macchinari facenti parte di linee produttive, contenitori destinati alla lavorazione, scaffalature e arredi dei locali nei quali viene svolta la lavorazione.

Articolo 5

Beneficiari e area di intervento

Possono beneficiare del presente intervento le imprese singole o associate in possesso dei seguenti requisiti:

- svolgono attività di trasformazione e commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli inclusi nell'Allegato I del Trattato come definita al punto 15 dell'articolo 4 (Prima trasformazione di un prodotto agricolo), ad eccezione dei prodotti della pesca, con codice ATECO10, 11, 12, 46.2 e 46.3³, oltre ai consorzi e dalle cooperative che trasformano e commercializzano i prodotti dei soci con codice ATECO 01;
- appartengano alla categoria delle PMI ai sensi della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 o alla categoria delle imprese intermedie con meno di 750 dipendenti e/o un fatturato annuo non superiore a 200 milioni di euro (comunicazione della Commissione 2006/C 319/01);
- al momento della presentazione della domanda di sostegno abbiano sede legale o almeno una unità locale in Umbria con codice ATECO tra quelli previsti al primo trattino; tali condizioni devono risultare dal certificato di iscrizione alla CCIAA. Tutti gli investimenti debbono essere realizzati in Umbria. Per aziende con sede legale in altre regioni che presentano domanda per la realizzazione di una Unità locale in Umbria, tale unità locale dovrà risultare, a pena di esclusione dal sostegno accordato, regolarmente iscritta nel certificato della CCIAA al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo, con codice ATECO tra quelli previsti;
- che, ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, risultino censite nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
- che non siano imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2,(18) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Articolo 6

Eleggibilità e congruità della spesa

6.1 – Eleggibilità della spesa

Ai sensi dell'art. 60 (2) del Reg. (UE) n. 1305/2013 sono eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese sostenute dal beneficiario le cui documentazioni e giustificativi sono successivi alla presentazione della domanda a valere sul presente avviso, fatte salve le spese di cui dell'art. 45, par. 2, lett. c) del Reg. (UE) 1305/13, propedeutiche alla presentazione della domanda, che possono essere documentate anche se sostenute nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda.

6.2 – Congruità della spesa

Ai sensi della vigente normativa comunitaria è dovere dell'ufficio accertare che il richiedente che presenta una richiesta di pubblico sostegno abbia quantificato l'entità della spesa domandata in maniera congrua e ragionevole.

La ragionevolezza della spesa dovrà essere determinata:

- a. **per gli investimenti immobiliari:** mediante l'elaborazione di apposito computo metrico preventivo redatto sulla scorta dei prezzi unitari presenti nel prezzario per le opere pubbliche. Il prezzario di riferimento è quello vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno. Per le voci di spesa non presenti nel suddetto prezzario, il relativo prezzo potrà essere individuato sulla base di un'analisi dei prezzi da allegare alla domanda. In ogni caso, per le tipologie di investimento individuate nell'Allegato A-1 al presente avviso, il valore da computo non potrà eccedere quello indicato nell'Allegato citato. *In presenza di investimenti per i quali i costi unitari massimi per la determinazione della ragionevolezza della spesa ammissibile sono stati approvati dalla Regione (vedi allegato A-1 al presente avviso), i computi metrici preventivi, non sono necessari.*
~~La selezione della ditta che viene incaricata della realizzazione dei lavori deve essere fatta acquisendo almeno tre offerte da ditte concorrenti.~~
~~Al fine di acquisire le offerte il beneficiario committente o il responsabile del fascicolo di domanda, se diverso, invia tramite PEC, alle ditte da selezionare, copia degli elaborati e dei computi metrici.~~

³Rif. <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

~~Le offerte delle ditte da selezionare debbono essere trasmesse per PEC e acquisite prima dell'inizio dei lavori e debbono contenere l'indicazione del ribasso ed il costo complessivo delle opere da realizzare.~~

Per la determinazione della congruità dei costi per investimenti immobiliari quali prefabbricati, serre, impianti fotovoltaici, ecc. vale quanto previsto al punto b);

- b. **per l'acquisto di beni o servizi** (escluse le spese di cui all'art. 45 comma 2 lettera c) il richiedente o il tecnico da questi incaricato è tenuto ad acquisire almeno **tre preventivi** di altrettanti fornitori in concorrenza tra loro. Le richieste dei preventivi debbono essere identiche e sono valide solo se spedite tramite PEC ad ognuno dei fornitori da selezionare. ~~L'invio dei preventivi da parte delle ditte da selezionare deve avere data anteriore alla data di richiesta integrazione della documentazione da parte della regione, o, qualora durante la realizzazione dell'operazione si intenda variare il fornitore, data anteriore alla data della documentazione dell'acquisto effettuato~~ **tramite Posta elettronica certificata** (per i preventivi da ditte estere è consentito l'uso della posta elettronica ordinaria) all'indirizzo da cui è partita la richiesta. L'invio dei preventivi da parte delle ditte da selezionare deve avere data anteriore alla data di richiesta *invio dell'integrazione* della documentazione ~~da parte della alla Regione, e, qualora durante la realizzazione dell'operazione si intenda variare il fornitore, e, comunque, data anteriore alla data della documentazione fiscale dell'acquisto. Ai fini della tracciabilità l'invio deve essere effettuato~~ **tramite Posta elettronica certificata** (per i preventivi da ditte estere è consentito l'uso della posta elettronica ordinaria) all'indirizzo da cui è partita la richiesta, *a sua volta effettuata con PEC.*

Nella domanda di sostegno deve essere riportato il prezzo più basso. Copia delle PEC di richiesta dei preventivi e copia delle PEC con cui le ditte hanno inviato le offerte devono essere caricate tramite procedura SIAR nel fascicolo di domanda.

Saranno in ogni caso escluse le spese non supportate dalle documentazioni di cui alla lettera a) e b) datate prima dell'acquisto del bene (la data di acquisto si evince dalla relativa documentazione fiscale ed i preventivi dovranno avere data anteriore) nel numero minimo di tre, nelle forme e tempi descritti nei paragrafi che precedono.

La presenza di offerte formulate da ditte collegate tra di loro e non in concorrenza, aventi, a titolo di esempio, medesima sede legale (città, via, numero telefonico) o rapporti societari che configurino la condizione di controllante e controllato, *come definita al successivo paragrafo 6.3*, costituisce motivo di inammissibilità delle spese.

Non è necessario confrontare tre preventivi quando l'acquisto riguarda **beni innovativi** come definiti all'art. 4 punto 7, quando il bene di che trattasi viene acquistato direttamente dalla ditta che ha il brevettato o ha registrato i diritti d'autore.

Resta fermo il principio che, in ogni caso, qualora la spesa effettivamente sostenuta e documentata come previsto dall'art. 7, sia superiore all'importo ammesso a contributo, determinato con la metodologia di cui ai paragrafi che precedono, il contributo effettivamente liquidato non potrà eccedere l'importo ammesso. In presenza di spesa effettivamente sostenuta e documentata inferiore all'importo ammesso, il contributo liquidato sarà calcolato sulla spesa effettivamente sostenuta e documentata.

Quando il programma d'investimento riguarda lavori edili e impiantistici (all'Allegato I del D.Lgs 50/2016) il cui importo supera un milione di euro e per la cui realizzazione è previsto un contributo pubblico superiore al 50 per cento, i beneficiari sono tenuti a procedere all'affidamento con procedura di gara espletata nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici dell'Unione Europea recepite con il D.Lgs50/2016 (Codice degli appalti).

6.3 – Conflitti d'interesse

In osservanza dei principi in materia di conflitto d'interesse non sono ammissibili spese sostenute per acquisto di beni e servizi forniti da soggetti detenuti e/o controllati dal beneficiario. *Si considerano controllate dal beneficiario le imprese nelle quali lo stesso possieda la maggioranza delle quote.*

~~Non sono, inoltre, ammissibili spese per acquisto di beni e servizi da dipendenti, amministratori e/o soggetti che hanno stabili rapporti di collaborazione con il soggetto beneficiario⁴. Sono inoltre escluse spese per l'acquisto di beni e servizi, inclusi i lavori edili e assimilati, da soggetti che hanno un rapporto di parentela entro il secondo grado con titolari, amministratori e/o detentori di partecipazioni nel soggetto beneficiario. Quando vi è il sospetto di tali situazioni si procede all'invio della segnalazione ai competenti organi di polizia tributaria per le verifiche di competenza.~~

⁴Non sono considerati stabili rapporti di collaborazione quelli relativi a servizi prestati da consulenti

Articolo 7 Costi ammissibili

Sono eleggibili al sostegno di cui al presente avviso:

- a. le spese previste dall'articolo 45 comma 2 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, limitatamente alle spese per costruzione e miglioramento di beni immobili;
- b. le spese previste dall'articolo 45 comma 2 lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- c. le spese previste dall'articolo 45 comma 2 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 limitatamente alle spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, oltre alle spese per l'acquisizione o sviluppo di programmi informatici;

Ai sensi degli artt. 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 "Le spese finanziate dal FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione".

I costi sostenuti debbono, in ogni caso, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) del Reg. UE n. 1305/2013, migliorare le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda. Ai fini del miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità gli investimenti debbono contribuire direttamente a incrementare i ricavi e/o ridurre i costi o ridurre gli input e l'impatto delle produzioni.

L'ammissibilità di alcune tipologie di investimenti immobiliari è soggetta alle seguenti limitazioni:

- i) gli edifici da adibire alla lavorazione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti Allegato I del Trattato UE (*compresi eventuali uffici e spogliatoi*) sono ammissibili a condizione che il programma d'investimenti preveda anche l'acquisto di impianti e attrezzature per effettuare le operazioni cui gli edifici sono destinati, in misura almeno pari al 50% della spesa di realizzazione/ristrutturazione. *Nel caso di ristrutturazioni leggere, che non prevedono quindi interventi strutturali, ma solo impianti e finiture interne, l'intervento è ammesso a condizione che siano presenti nei locali oggetto di ristrutturazione macchine ed attrezzature destinate alla lavorazione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti, per un valore di inventario⁵ almeno pari al 50% delle spese per ristrutturazione;*
- ii) *i locali direzionali da adibire ad uffici aziendali sono ammissibili limitatamente ad un superficie utile coperta di 90 mq. Tale limitazione deve intendersi riferibile all'intero periodo di programmazione 2014/2020 per ogni impresa e deve essere debitamente giustificata nel piano aziendale facendo esplicito riferimento all'esistenza di dipendenti con contratti di lavoro atti allo svolgimento della correlata attività. Eventuale deroga alla dimensione aziendale dei locali da destinare all'amministrazione può essere accordata se debitamente giustificata dalla presenza di personale amministrativo dipendente superiore alle tre unità;*
- iii) per investimenti di cui all'art. 45 comma 2 lettera a) del Reg. UE n. 1305/2013 riportati nell'Allegato "A-1" al presente avviso, la spesa è ammissibile se prevista e rientrante nei limiti dei "costi unitari massimi di riferimento per la determinazione della ragionevolezza della spesa definiti nel citato allegato.

Non sono, in ogni caso, ammissibili gli interventi di cui all'art. 45 comma 2 lettera a) del Reg. UE n. 1305/2013 in fabbricati utilizzati per usi diversi da quelli produttivi finanziati dal presente avviso. Sono considerati come unico fabbricato, e non sono quindi finanziabili se utilizzati per usi diversi da quelli produttivi finanziati dal presente avviso, immobili che condividano fondazioni, solai, coperture, ingressi, scale, impianti elettrici o impianti termici o sono adiacenti condividendo una o più pareti.

Gli immobili, le macchine, impianti e attrezzature debbono essere, alla data del controllo sul posto propedeutico al pagamento del saldo, funzionanti e funzionali. Quando trattasi di immobili deve essere evidente la presenza di macchine, attrezzature, dotazioni e quant'altro necessario a svolgere le funzioni per le quali è stato richiesto e concesso il sostegno.

⁵Ai fini del calcolo del valore fanno fede le documentazioni fiscalmente valide ai fini della determinazione del costo delle macchine installate e dell'epoca di installazione sul cui valore vanno calcolati gli ammortamenti come previsto dalla legge (decreto ministeriale 31/12/1988).

Per alcune categorie di investimenti sono previste le seguenti specifiche condizioni:

1. Tutte le macchine e attrezzature oggetto di sostegno devono essere conformi a quanto previsto dalla Direttiva CE n. 89/392 (Direttiva Macchine), recepita con D.P.R. 459/96 e successive modificazioni ed integrazioni, documentata da apposita certificazione rilasciata dal produttore. Con particolare riferimento alle macchine, oltre ad una certificazione attestante la conformità secondo quanto previsto al paragrafo precedente, la macchina dovrà essere dotata di marcatura CE, di targhetta d'identificazione e di certificato d'omologazione e conformità alle norme CE attestante che la macchina rispetta le norme armonizzate e le specifiche tecniche UNI (nazionali), EN (europee), ISO (internazionali) relative agli aspetti di sicurezza;

2. Sono ammissibili investimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica e impianti per la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili alle seguenti condizioni:

- l'impianto per la produzione di energia elettrica non deve superare la produzione di 1 MW elettrico;
- l'impianto deve essere commisurato alla quantità di energia necessaria alle esigenze aziendali (per impianti per la produzione di energia elettrica, alla domanda di pagamento deve essere allegata la documentazione del contratto con GSE per lo scambio sul posto).

- Per impianti che producono energia termica o elettrica impiegando generatori alimentati da biocombustibili o biomassa, il biocombustibile o biomassa impiegati debbono essere esclusivamente aziendali di scarto come previsto dall'Accordo di Partenariato;

- per impianti fotovoltaici, l'energia derivi da pannelli con integrazione architettonica o parzialmente integrati, come definiti dall'articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti ovvero nuove strutture realizzate con il programma d'investimento;

- gli impianti per la produzione di biogas sono sostenuti esclusivamente se in azienda è presente un impianto di compostaggio del digestato ai fini della produzione di ammendante organico;

- il rendimento energetico dell'impianto, in termini di MWh/anno termiche, deve essere pari o superiore all'85%, ai sensi dell'allegato 2 al decreto legislativo n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione;

- l'impianto deve garantire emissioni in atmosfera "poco significative" a norma del D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, comma 1;

- l'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da biomassa di scarto deve garantire un utilizzo di almeno il 40% dell'energia termica totale prodotta dall'impianto;

- l'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili non deve aver beneficiato né può beneficiare in futuro di incentivazioni nazionali a qualsiasi titolo.

Ai fini della verifica del dimensionamento degli impianti per la produzione di energia elettrica si prende in considerazione il consumo effettivo documentato dal contratto di fornitura di energia in essere alla data di presentazione della domanda di sostegno presso l'unità locale dove sarà ubicato l'impianto da realizzare; la potenza del nuovo impianto non può eccedere i KWh riportati nel/nei contratti. Per gli impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, la potenza del nuovo impianto è commisurata alla quantità di energia termica necessaria alle esigenze aziendali che si calcola utilizzando i coefficienti di conversione riportati nella tabella di cui all'Allegato "A-2".

Nell'autoconsumo aziendale possono essere ricompresi anche i potenziali consumi di energia derivanti dagli investimenti programmati nel qual caso le verifiche di cui ai paragrafi che precedono vengono effettuate in sede di rendicontazione del saldo.

Non è prevista la rimodulazione della potenza in funzione di quanto accertato in istruttoria; l'aver tentato di ottenere contributi per un impianto dimensionato in maniera difforme costituisce indice di inaffidabilità e comporta l'esclusione dell'intero impianto di potenza superiore a quella massima risultante dai parametri di cui al paragrafo che precede.

3. Le spese di cui all'art. 45, par. 2, lett. c) del Reg. (UE) 1305/13 sono riconosciute ammissibili, nei limiti massimi stabiliti nell'Allegato "A-3", fino all'ammontare computato sulla base dei criteri previsti dal DM 140/2012. Al link <http://www.professionearchitetto.it/tools/parcella/> è possibile trovare uno schema di calcolo delle parcelle sulla base del citato decreto ministeriale.

In tutti i casi non sono ammissibili importi di spesa eccedenti i limiti massimi stabiliti nell'Allegato "A-3" per le spese generali e tecniche riferite agli investimenti immobiliari mentre per gli investimenti mobiliari e fissi per destinazione tali spese non possono superare l'importo corrispondente ad un'aliquota del 3%.

Con la domanda di pagamento il beneficiario dovrà allegare, oltre alle fatture ed ai relativi bonifici, un prospetto del calcolo delle parcelle dei professionisti intervenuti nella realizzazione del programma di investimenti effettuato sulla base del DM 140/2012.

La spesa ritenuta ammissibile sarà quella corrispondente al valore inferiore tra l'importo della fattura e quello del prospetto di calcolo della parcella o, se superiori, gli importi risultanti ammissibili secondo i massimali dell'Allegato "A-3".

Nella fattura ogni tecnico dovrà inserire le singole voci di spesa desunte dalle tabelle in allegato al DM 140/2012.

Tutti gli investimenti che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente sono ammissibili solo dietro presentazione di una valutazione di impatto ambientale, così come previsto dall'articolo 45 (1) del Reg. (UE) n. 1305/2013. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

Non sono ammissibili al sostegno previsto dal presente avviso le spese per:

- investimenti per la trasformazione e commercializzazione nel settore vino in quanto sostenuti con le risorse dell'OCM vino;
- IVA;
- l'acquisto di beni immobili, incluso i terreni;
- le spese per demolizione *di strutture portanti quali: pilastri e muri portanti, solai, tetti, fondazioni ecc.; sono ammissibili demolizioni leggere quali quelle di pavimenti, divisori ed impianti se oggetto di successiva ricostruzione;*
- *guardianie, locali mensa, punti degustazione e punti vendita;*
- *acquisto di mobili, arredamenti e oggettistica;*
- interessi passivi e oneri finanziari inclusi i costi per le fidejussioni;
- i semplici investimenti di sostituzione;
- impianti ed attrezzature usati;
- interventi previsti da altri fondi SIE (FESR e FEAMP) e altre misure del PSR;
- l'acquisto di mezzi di trasporto (camion, furgoni, autovetture, ecc.) compresi gli eventuali allestimenti, indipendentemente dall'uso, sia esclusivo che promiscuo;
- spese di gestione inclusi gli oneri amministrativi per canoni di allacciamento e forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefono;
- le spese generali relative agli investimenti immateriali;
- gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento delle ritenute di legge;
- tutti i beni per i quali i titoli di spesa non risultano interamente pagati.

Articolo 8

Ulteriori condizioni di ammissibilità

Ogni intervento del programma d'investimenti deve concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 17 comma 1 lettera a) del Reg. UE n. 1305/2013 di miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità globali dell'impresa in termini di incremento dei ricavi, riduzione dei costi, riduzione degli input o degli impatti ambientali, come specificati nella seguente tabella:

Obiettivo generale		Obiettivi specifici
Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali delle aziende	1	Miglioramento delle prestazioni economiche ⁶
	2	Miglioramento delle prestazioni sociali
	3	Miglioramento delle prestazioni in termini di qualità delle produzioni
	4	Miglioramento delle prestazioni in termini di condizioni di vita e lavoro degli addetti
	5	Miglioramento della sostenibilità in termini di gestione del ciclo delle produzioni
	6	Miglioramento della sostenibilità in termini di conservazione dei suoli
	6	Miglioramento della sostenibilità in termini di riduzione degli input chimici

⁶Quando si sceglie questo obiettivo la dimostrazione deve essere comprovata dal risultato economico che deve essere almeno pari o superiore ad una percentuale determinata in funzione della dimensione dell'investimento. La percentuale di miglioramento delle prestazioni economiche deve essere almeno pari al quoziente determinato dividendo il valore dell'investimento per il complessivo fatturato come risultante dall'ultimo bilancio depositato, diviso a sua volta per 100.

Ogni intervento del programma di investimenti deve contribuire al raggiungimento di almeno uno degli obiettivi specifici indicati in tabella⁷, pena l'esclusione dal sostegno.

Nel Sezione B.4 del Programma degli investimenti (Allegato "A-4") deve essere descritto nel dettaglio l'apporto di ciascuno degli investimenti proposti rispetto agli obiettivi specifici indicati in tabella sulla base di elementi oggettivi e riscontrabili.

Nella stessa sezione sono riportati gli elementi da prendere in considerazione per dimostrare il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'impresa: la condizione del miglioramento sarà valutata sulla base degli investimenti effettivamente realizzati e deve essere rispettata anche nella domanda di pagamento del saldo del sostegno.

In tutti i casi, al fine di garantire il mantenimento del legame tra il contributo pubblico e l'investimento realizzato, l'ammissibilità della domanda di sostegno è subordinata alla sottoscrizione da parte del beneficiario di apposita dichiarazione di impegno a mantenere la destinazione d'uso e a non alienare il bene oggetto del sostegno per un periodo di cinque anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di liquidazione del *saldo* del sostegno.

Articolo 9

Limiti e intensità dell'aiuto

Non è consentita la presentazione di domande di sostegno per un volume d'investimenti inferiore a 50.000,00 euro. Tale condizione deve essere rispettata anche in sede di rendicontazione del saldo; domande rendicontate per un importo ammissibile inferiore alla soglia saranno escluse.

La spesa massima ammissibile al sostegno per l'intero periodo di programmazione non può superare il volume del complessivo fatturato o 10 volte il valore degli accantonamenti sotto forma di riserve e capitale sociale, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o *dalla visura camerale aggiornata*. Per le aziende senza obbligo di bilancio si farà riferimento ad idonea documentazione fiscale attestante il volume di affari conseguito nell'anno precedente la presentazione della domanda. In presenza di nuove aziende che non hanno ancora depositato il bilancio, il volume massimo della spesa ammissibile non può superare 10 volte il valore degli accantonamenti effettivamente versati alla data di presentazione della domanda.

In ogni caso ad una medesima azienda non può essere concesso più di 2 (due) milioni di € di contributo con un limite di 3 (tre) milioni di euro di contributo per l'intero periodo di programmazione. Tale limite è aumentato a quattro milioni di euro per le cooperative/consorzi con almeno nove soci.

La percentuale del sostegno calcolata sulla spesa ritenuta ammissibile è pari al 40% della spesa ammissibile per tutte le tipologie di spesa.

Qualora il prodotto in uscita del processo di trasformazione non rientri tra quelli elencati nell'Allegato I al Trattato UE, agli investimenti relativi alle fasi del/i processo/i di trasformazione che vede in entrata un prodotto Allegato I ed in uscita un prodotto non Allegato I si applica la regola degli "aiuti de minimis" ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 e DGR n. 738/2016. Pertanto tali investimenti potranno beneficiare di un contributo massimo di € 200.000,00 nell'ambito di tre esercizi finanziari compreso quello di concessione del sostegno.

L'aliquota del 40% sopra indicata è maggiorata fino ad un ulteriore 20% nei seguenti casi:

–20 % per operazioni che implementano innovazioni sviluppate da un gruppo operativo PEI, a condizione che il richiedente faccia parte di un Gruppo Operativo ammesso a beneficiare degli aiuti per la tipologia di intervento 16.1.1;

–20 % per operazioni collegate alla fusione di organizzazioni di produttori.

Articolo 10

Modalità di presentazione delle domande di sostegno

Per la presentazione delle domande di sostegno deve essere utilizzata la procedura informatica misura 4 – sottomisura 4.2 presente nel portale SIAR (**Domanda di sostegno**). Le domande, compilate conformemente al modello di adesione al Piano di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2020, una volta stampate, firmate e scansionate, sono considerate come regolarmente inoltrate alla Regione Umbria - Servizio Aiuti alle Imprese Agricole - esclusivamente se la scansione delle stesse, regolarmente

⁷ Gli obiettivi da 1 a 4 sono riferiti al miglioramento delle prestazioni mentre gli obiettivi da 5 a 6 sono riferiti al miglioramento della sostenibilità

firmata, viene acquisita, insieme al documento di identità, oltre all'Allegato "A-4/bis" per il calcolo dei punteggi, usando la specifica funzionalità dello stesso applicativo SIAR. Per poter predisporre la domanda di sostegno è necessario, preventivamente, accreditarsi ottenendo le credenziali di accesso on-line al Sistema Informativo Agricolo Regionale. A tal fine al sito <http://www.siar.umbria.it/accesso> sono presenti le indicazioni e la modulistica per il rilascio delle credenziali di accesso.

La data di presentazione della domanda di sostegno, anche ai fini dell'eleggibilità della spesa di cui all'art. 60 comma 2 del Reg. UE n. 1305/2013, è quella del rilascio nell'applicativo SIAR che, in automatico, attribuisce alla domanda un numero univoco identificativo di protocollo regionale d'ingresso. Le domande per le quali non è stato effettuato il rilascio, non avendo un numero di protocollo non vengono prese in esame ai fini dell'istruttoria e si considerano come non presentate.

Le domande non compilate correttamente con le informazioni utili ad identificare il richiedente, ad individuare l'ammontare del sostegno richiesto ed a quantificare il punteggio, o per le quali non sono stati caricati nell'apposito applicativo le relative scansioni della domanda firmata, del documento d'identità e dell'Allegato "A-4/bis", o prive di sottoscrizione sono considerate irricevibili.

*Al richiedente è consentito ripresentare, a valere sul presente avviso, domanda per investimenti per i quali aveva presentato domanda a valere su precedenti graduatorie a condizione di rinunciare, entro la scadenza del **31/07/2019**, alla domanda già presentata, in ottemperanza all'impegno sottoscritto di non richiedere aiuti per i medesimi investimenti. La presentazione di una nuova domanda a valere sul presente avviso per investimenti oggetto di una precedente domanda, qualora non accompagnata da esplicita rinuncia o rettifica entro il suddetto termine, verrà considerata come violazione degli impegni assunti con la precedente domanda e comporta l'esclusione degli investimenti relativi per entrambe le domande.*

Le domande ricevibili verranno ordinate sulla base del punteggio dichiarato. Ai titolari delle domande potenzialmente finanziabili in base a quanto dichiarato ed allo stanziamento disponibile, verrà richiesto di presentare, nel termine perentorio di trenta giorni, l'integrazione della **Domanda di sostegno** utilizzando la procedura presente nel portale SIAR

L'integrazione della domanda e la relativa documentazione integrativa si considerano regolarmente presentate al momento del rilascio nell'applicativo SIAR che, in automatico, attribuisce all'invio dell'integrazione un numero del protocollo regionale d'ingresso. Le integrazioni non rilasciate e per le quali il sistema non ha attribuito il numero di protocollo non vengono prese in esame ai fini dell'istruttoria.

Le integrazioni consistono nella compilazione di ogni riquadro/sezione pertinente nell'apposito applicativo e nell'invio mediante caricamento nella procedura SIAR (fascicolo di domanda elettronico) dei seguenti documenti:

- a. scansione della scheda tecnica di misura e check-list attestante la presenza della documentazione conservata nei fascicoli aziendali e di domanda sottoscritte dal richiedente;
- b. scansione della check-list di validazione della domanda sottoscritta dal Responsabile del fascicolo, attestante l'avvenuta verifica della corrispondenza e della conformità dei documenti caricati in copia nel fascicolo elettronico a portale SIAR e delle informazioni riportate in domanda e negli allegati rispetto alla documentazione conservata nei fascicoli aziendali e di domanda;
- c. scansione dell'Allegato "A-4" , così come da ultimo modificato con D.D. n. 2028/2019⁸, correttamente compilato con le informazioni utili ad identificare il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità aziendale, individuare gli investimenti programmati, gli obiettivi ed i punteggi e debitamente sottoscritto;
- d. planimetria aziendale con l'ubicazione degli interventi da realizzare debitamente evidenziati con legenda a margine;
- e. layout (elaborato degli spazi aziendali) previsionale dei locali oggetto degli investimenti immobiliari e mobiliari fissi per destinazione inseriti nel piano di investimento;
- f. dichiarazione attestante il non avvenuto inizio lavori e relativa documentazione fotografica e/o filmografica, debitamente datata, dello stato dei siti a far tempo dalla presentazione della domanda;

⁸Le D.D. n. 2028/2019 al fine di garantire regole certe per i richiedenti che si trovano nelle condizioni di vedere il proprio programma d'investimenti finanziato a valere su più bandi e per consentire agli uffici una valutazione complessiva del programma d'investimento aziendale, ridefinisce la modulistica impiegata per la redazione del programma d'investimenti-allegato A4 "Programma degli investimenti" alla D.D. n. 13639/2018- e le modalità di compilazione della domanda.

g. qualora già acquisiti: originale o copia autenticata dei titoli abilitativi (Permessi di costruire, Segnalazione Certificata di Inizio Attività - S.C.I.A. - concessioni, svincoli idrogeologici e ambientali e autorizzazioni in genere) presentati/rilasciati alle/dalle competenti amministrazioni;

h. per le persone giuridiche (società di persone o di capitali) e per le cooperative agricole:

- atto costitutivo e statuto completo di eventuale regolamento interno dal quale risulti, per le società di persone, che il sottoscrittore della domanda è legale rappresentante;
- nel caso di cooperative, dichiarazione del legale rappresentante attestante l'elenco nominativo dei soci con indicazione di data e luogo di nascita ed attività esercitata e/o qualifica di ogni singolo socio e, se conferente, conferimenti dell'esercizio precedente la presentazione della domanda;
- qualora ricorra l'ipotesi, delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda e a riscuotere il contributo. Nella delibera dovrà risultare l'autorizzazione a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso. Nella delibera dovrà altresì risultare la dichiarazione di conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti;

i. qualora già disponibile: copia del progetto esecutivo delle opere (disegni esecutivi quotati, relazione tecnica, ecc. debitamente protocollati dall'amministrazione comunale presso i quali sono stati presentati);

j. per gli investimenti immobiliari: computi metrici estimativi completi di misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive, desunte dai disegni quotati, i prezzi unitari del prezzario regionale vigente al momento della presentazione delle domande. Per le voci di spesa non presenti nel suddetto prezzario: analisi dei prezzi. ~~In ogni caso, la selezione del/della ditta/e che viene incaricata/e della realizzazione dei lavori deve essere fatta acquisendo almeno tre offerte da ditte concorrenti. Copia delle PEC inviate alle ditte da selezionare e copia delle PEC con cui le ditte hanno inviato le offerte devono essere inserite nel fascicolo di domanda elettronico;~~

k. copia delle PEC di richiesta dei preventivi e copia delle PEC con cui le ditte hanno inviato le offerte, rilasciate da ditte fornitrici diverse, per l'acquisto di beni mobili quali: macchine, attrezzature, software, ecc. oltre alla relativa relazione di scelta;

l. autorizzazione del proprietario in caso di domanda di sostegno per investimenti su immobili condotti con contratti di conferimento e affitto o con convenzioni;

m. documentazione attestante il volume di affari conseguito nell'anno precedente la presentazione della domanda:

- ultimo bilancio approvato completo di attestazione di deposito presso la C.C.I.A.A. e di stato patrimoniale, conto economico, relazione degli Amministratori e del Collegio sindacale;
- per le aziende senza obbligo di bilancio, apposita documentazione fiscale attestante il volume di affari conseguito nell'anno precedente la presentazione della domanda;

n. ogni ulteriore documentazione prevista da leggi, regolamenti e normative vigenti in relazione alla tipologia degli interventi, alla natura delle opere e alla loro ubicazione.

Sono, in ogni caso, irricevibili domande presentate, anche entro i termini sopra definiti, con modalità diverse dall'applicativo SIAR, quali PEC o posta ordinaria.

L'istruttoria della domanda di sostegno verrà espletata sulla base della documentazione presente nel cassetto elettronico entro la scadenza indicata nella richiesta di integrazione; decorso tale termine, su richiesta del tecnico istruttore, potranno essere inviati esclusivamente chiarimenti o specificazioni necessari per l'istruttoria riferita ai documenti già inseriti nel "fascicolo di domanda" elettronico.

Tutti i contratti, atti e documenti caricati in copia nel fascicolo elettronico SIAR debbono essere conservati nel fascicolo di domanda, in originale o copia conforme, e devono risultare redatti, stipulati e, qualora previsto, registrati in data anteriore alla presentazione della domanda semplificata o alle relative rettifiche o varianti. Per i contratti per i quali è consentita la registrazione cumulativa, vanno inseriti nel fascicolo gli atti anche se non registrati che andranno sostituiti con gli atti registrati quando formalizzata la registrazione.

In tutti i casi sono fatte salve le disposizioni più favorevoli stabilite dalle vigenti normative in materia di autocertificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto notorietà

Articolo 11

Dichiarazioni ed Impegni

11.1 Impegni

Oltre alle dichiarazioni di cui all'art. 2, il richiedente, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno assume, quali proprie, tutte le pertinenti dichiarazioni di seguito riportate:

- di aver accertato presso il CAA di fiducia che lo stesso ha costituito/validato/aggiornato il fascicolo aziendale così come previsto dalla normativa vigente;
- di essere consapevole e di accettare che le normative di riferimento e il programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020 potranno essere modificati e/o integrati a seguito di revisione da parte della Commissione Europea, della Regione, dell'Autorità di Gestione e del Responsabile di Misura, ed accetta sin d'ora tali modifiche, fermo restando la facoltà di rinuncia alla domanda con la quale perde ogni diritto a pretendere aiuti o rimborsi;
- di essere a conoscenza ed autorizzare l'autorità competente ad accedere, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli e che rifiutare tale accesso comporta l'esclusione/revoca del sostegno richiesto/concesso;
- che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto né richiesto altri contributi a valere su altri fondi comunitari o normative nazionali e regionali, o, qualora richiesti, ha provveduto a rinunciare agli stessi entro la scadenza del presente avviso, e si impegna a non richiedere alcuna forma di sostegno o aiuto per gli investimenti oggetto della presente domanda a far data dalla presentazione della stessa;
- di conservare nel fascicolo di domanda l'originale di tutti i documenti inseriti nel fascicolo elettronico mediante procedura SIAR, inerenti l'operazione finanziata (domanda, progetti, autorizzazioni, fatture, bonifici, ecc.), fino alla fine del periodo vincolativo;
- di riprodurre o integrare la domanda, nonché di fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, su richiesta degli uffici regionali entro i termini stabiliti nella richiesta di integrazione;
- di essere a conoscenza e di accettare che tutte le comunicazioni inerenti il presente bando tra i beneficiari e l'amministrazione regionale avverranno esclusivamente tramite PEC, nonché dell'obbligo di mantenere attiva la propria casella di posta elettronica certificata per tutto il periodo che va dalla presentazione della domanda di sostegno fino al termine del periodo vincolativo;
- di essere a conoscenza che, qualora abbia delegato altri come responsabile del fascicolo di domanda, le comunicazioni inerenti i documenti conservati nel fascicolo e la relativa istruttoria verranno inoltrate alla PEC del delegato dal beneficiario e che, come previsto dalla legge che regola la posta elettronica certificata, la comunicazione si intende comunque consegnata al beneficiario se acquisita nella casella di posta certificata del suddetto Responsabile;
- di rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni che verranno richieste a fini del monitoraggio e valutazione delle attività relative PSR per l'Umbria 2014/2020;
- di essere a conoscenza che la liquidazione materiale dell'aiuto è competenza esclusiva dell'Organismo Pagatore AGEA e dichiara di rendere indenne l'amministrazione regionale da ogni responsabilità derivante dal ritardo nel pagamento dell'aiuto concesso o da qualsiasi pretesa anche da parte di terzi aventi causa;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di presentare, entro sei mesi dalla ricezione del nulla osta, una domanda di pagamento dell'anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo accordato, o, in alternativa, entro 9 (nove) mesi dal ricevimento del nulla osta di concessione, uno Stato di Avanzamento dei lavori per un importo pari ad almeno il 40% delle operazioni ammesse a sostegno;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di realizzare gli investimenti programmati in conformità e nel rispetto di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali correlate agli stessi;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di completare il programma d'investimenti preventivato ai fini della dimostrazione del conseguimento degli obiettivi prefissati nel programma d'investimenti, nei termini temporali ed alle condizioni fissate nel nulla osta di concessione;

- di non essere un'impresa in condizioni di difficoltà secondo le previsioni recate dal regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 2, (18) e di impegnarsi a comunicare immediatamente qualsiasi variazione di tali condizioni qualora si verifici prima della liquidazione degli aiuti;
- di essere a conoscenza dell'obbligo e di impegnarsi a restituire le somme indebitamente percepite, anche mediante compensazione degli importi dovuti con crediti per pagamenti spettanti operata automaticamente da parte degli Organismi Pagatori.
- di essere a conoscenza dell'obbligo di non alienare o trasferire in siti fuori Regione gli investimenti oggetto del sostegno a norma dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013, volto a garantire che il contributo pubblico resti acquisito all'operazione di investimento sostenuta. Pertanto il beneficiario nei cinque anni successivi al completamento dell'investimento è tenuto:
 - i) a non alienare, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il bene oggetto del pubblico sostegno e, per i beni mobili, a non trasferirli in sito fuori regione;
 - ii) a mantenere il bene in esercizio funzionale avendo cura di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di garantire il mantenimento di un adeguato livello delle prestazioni;
 - iii) a non modificarne la destinazione d'uso per tutta la durata del periodo vincolativo quinquennale.

Il periodo vincolativo quinquennale decorre dalla data in cui viene autorizzato l'OP - AGEA al pagamento del saldo del sostegno.

Su richiesta dei beneficiari la Regione può, in casi debitamente motivati, autorizzare il trasferimento degli impegni assunti per il periodo vincolativo ad altro soggetto in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal bando a condizione che gli stessi vengano formalmente assunti dal subentrante, per il restante periodo vincolativo, mediante apposita clausola scritta riportata nell'atto di cessione del bene vincolato. La sostituzione, esclusivamente a proprie spese, di beni mobili o parti di impianti tecnologici oggetto di contributo con altri aventi caratteristiche, capacità e valore almeno corrispondenti a quelli sostituiti è ammessa, se preventivamente autorizzata dalla Regione, e sui nuovi beni continua a gravare l'impegno per il periodo residuo.

Il mancato rispetto degli impegni, fatto salvo i casi di forza maggiore, sarà sanzionato sulla base dei criteri di esclusione e riduzione di cui al successivo art. 14. Ai sensi dell'art. articolo 71 (1), secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, se il termine temporale del mancato rispetto degli impegni non è oggettivamente verificabile viene recuperato l'intero ammontare del contributo accordato.

11.2 Cause di esonero dagli impegni

Ai sensi dell'art.2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore:

- decesso del beneficiario;
- incapacità professionale di lunga durata del beneficiario documentata;
- calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- distruzione fortuita dei fabbricati destinati all'attività aziendale;
- epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Articolo 12

Criteri di selezione dei progetti migliori

Ai fini della formazione delle graduatorie di merito per la selezione delle domande ritenute ammissibili in quanto hanno dimostrato di migliorare le prestazioni e la sostenibilità aziendale così come stabilito al precedente art. 7 lettera, sono assegnati i punteggi riportati nella sottostante tabella, precisando che gli stessi sono fissati in ottemperanza ai principi stabiliti al paragrafo "Principi per la definizione dei criteri di selezione" della scheda della misura 4, sottomisura 4.2, tipologia di intervento 4.2.1: "Sostegno agli investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli" del PSR per l'Umbria 2014/2020.

Il sostegno è accordato soltanto ai progetti che conseguono almeno **12 punti**.

Criteri di selezione	Punteggio	
	Parametro	Punteggio
1 .Qualità progetto: fino ad un massimo di 8 punti		
Viene attribuito un punteggio in proporzione all'incidenza percentuale della spesa per l'investimento rispetto alla complessiva spesa del progetto, al netto delle spese tecniche, che riguarda uno o più degli obiettivi specifici che influenzano il "miglioramento delle prestazioni aziendali" di cui alla tabella art. 8 (obiettivi da 1 a 4)	>10% e fino al 20%	punti 2
	> 20%	punti 4
Viene attribuito un punteggio in proporzione all'incidenza percentuale della spesa per l'investimento, rispetto alla complessiva spesa del progetto, al netto delle spese tecniche, che riguarda uno o più degli obiettivi specifici che influenzano il "miglioramento della sostenibilità globale" di cui alla tabella art. 8 (obiettivi da 5 a 6)	>10% e fino al 20%	punti 2
	> 20%	punti 4
2. Coerenza con obiettivi trasversali: fino ad un massimo di 16 punti⁹		
Innovazione: Viene attribuito un punteggio in proporzione all'incidenza percentuale della spesa per l'investimento innovativo, al netto delle spese tecniche, rispetto alla complessiva spesa del progetto	>10% e fino al 20%	punti 4
	> 20 %	punti 6
Ambiente e clima: Viene attribuito un punteggio in proporzione all'incidenza percentuale della spesa per gli investimenti, al netto delle spese tecniche, coerenti con gli obiettivi trasversali ambiente e clima, rispetto alla complessiva spesa del progetto	>10% e fino al 20%	punti 4
	> 20 %	punti 6
Rispetto al processo produttivo: acquisizione della prevalenza delle materie prime agricole da trasformare prodotte nel raggio di 70 Km (da comprovare a cura del richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno)	4	
3. Targeting settoriale: fino ad un massimo di 15 punti		
Settore produttivo interessato: Il punteggio è attribuito in coerenza con le priorità (alta, media e bassa) individuate per i principali settori produttivi agricoli presenti in Umbria (tabacco, cereali, vitivinicolo, olivicolo, ortofrutta, lattiero caseario, carne bovina ovina e suina, avicolo) di cui al capitolo 4.1.1, lett. c) del PSR per l'Umbria 2014/2020 Tabella n. 3: Livello di priorità degli investimenti materiali/immateriali – sottomisura 2 I criteri per la determinazione del settore produttivo e del	Livello di priorità	Frazione di 15 punti
	np (non pertinente)	0
	Bassa (x)	5
	Media (xx)	10

⁹Per ciascun investimento, la somma dei valori attribuiti ad "Innovazione" e ad "Ambiente e clima" non può superare il valore complessivo del singolo investimento

Criteri di selezione	Punteggio	
	Parametro	Punteggio
relativo punteggio sono riportati nell'Allegato "A-6".	Alta (xxx)	15
4. Targeting aziendale: fino ad un massimo di 10 punti		
Dimensione economica dell'azienda:		
Appartenenza dell'impresa alla categoria delle PMI (micro imprese, piccole imprese e medie imprese) come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE	6	
Appartenenza dell'impresa alla categoria delle imprese intermedie (impresa con meno di 750 dipendenti e/o un fatturato annuo non superiore a 200 milioni euro comunicazione (2006/C 319/01))	4	
5. Partecipazione a PIA e PEI: fino ad un massimo di 8 punti		
○ Progetti integrati aziendali (PIA): adesione ad uno specifico bando PIA	4	
○ Partenariati Europei per l'Innovazione (PEI)	4	
Si precisa che il punteggio relativo a progetti integrati non è attribuibile in quanto non sono stati emanati bandi PIA		
6. Criteri di selezione relativi ai soli investimenti in energie rinnovabili: fino ad un massimo di 5 punti		
○ collegamento con reti intelligenti (smartgrid)	4	
○ impegno a non utilizzare residui di colture arboree o da manutenzione boschi	1	
Si precisa che il punteggio relativo a smartgrid non è attribuibile in quanto non esistono tali reti in Umbria		
7. Altri criteri: fino ad un massimo di 12 punti		
○ Adozione procedura Life Cycle Assessment (LCA)	5	
○ Localizzazione aziendale ¹⁰	Investimenti realizzati in prevalenza in zone soggette a vincoli naturali (ex zone montane e svantaggiate) e/o ZVN	2
	Investimenti realizzati in prevalenza in zone parco	2
○ Trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo di nuovi prodotti in prevalenza (valore) del settore zootecnico	3	
Criteri di precedenza: a parità di punteggio sarà data precedenza al richiedente legale rappresentante di minore età.		

¹⁰ Per le cooperative che trasformano e commercializzano i prodotti dei soci il punteggio viene attribuito quando la prevalenza delle aziende associate (sede legale) ricade in zone soggette a vincoli naturali o in zone parco

L'Allegato "A-6" riporta le metodologie per la corretta attribuzione dei punteggi e la corretta associazione tra obiettivo e investimento.

Articolo 13

Varianti e proroghe

13.1 Varianti

Sono previste due diverse tipologie di richieste di modifica del programma d'investimenti:

1. modifiche sostanziali che danno luogo ad una variante
2. modifiche non sostanziali che non vengono considerate variante.

1. Variante relativa a modifiche sostanziali

Vengono considerate modifiche sostanziali le seguenti modifiche al programma di investimenti:

- Il cambio di beneficiario
- La soppressione di uno o più investimenti
- L'inserimento di uno o più investimenti
- In generale tutte le modifiche agli investimenti che comportano una diminuzione dell'importo della spesa complessivamente ammessa superiore al 10%. [(spesa ammessa – spesa variata)/spesa ammessa].

Tutte le varianti relative a modifiche sostanziali, descritte ai punti precedenti, dovranno essere caricate nella apposita procedura SIAR, validate e presentate secondo quanto previsto dal bando per le domande di sostegno. Le stesse verranno esaminate in ordine:

- alle condizioni soggettive ed oggettive che hanno determinato l'ammissibilità al sostegno;
- alla verifica del punteggio assentito, per valutare se la variante consente di mantenere il finanziamento concesso.

È pertanto necessario che sia allegata alla domanda di variante una relazione del Responsabile del fascicolo di domanda nella quale vengano evidenziati tutti gli elementi che sono stati oggetto di variazione rispetto alla domanda di sostegno iniziale e vengano fornite le motivazioni tecnico economiche che hanno reso necessaria la variante stessa.

Ai fini della rendicontazione saranno considerate eleggibili solo le spese per eventuali nuove operazioni previste nella variante relativa a modifiche sostanziali sostenute dopo la presentazione della variante e, comunque, solo a condizione che le stesse siano state regolarmente nulla-ostate.

~~Variazioni degli investimenti immobiliari sono ammissibili solo se cantierabili alla data di presentazione della domanda di sostegno oggetto di variante. Non sono ammesse varianti agli investimenti immobiliari quando vi sia necessità di una nuova autorizzazione e non si tratti di semplici varianti degli atti autorizzativi già presenti al momento della prima domanda.~~

2. Modifiche non sostanziali che non vengono considerate varianti

Vengono considerate non sostanziali le seguenti modifiche:

- rimodulazione della spesa tra interventi già presenti nel programma di investimenti, approvati e nulla-ostati che non comportano una diminuzione dell'importo della spesa complessivamente ammessa superiore al 10% [(spesa ammessa – spesa variata)/spesa ammessa].

Le modifiche non sostanziali non vanno caricate nella apposita procedura SIAR, in quanto non è prevista la preventiva valutazione ed autorizzazione in quanto non sono considerate varianti.

Per ragioni legate alla struttura del sistema informatico vanno comunque caricate nell'apposita procedura SIAR di variante, anche se non vengono considerate varianti, le modifiche con cui si incrementa il volume di spesa di una o più tipologia/e originariamente presente/i nella domanda iniziale. In questo caso, infatti, le procedure di controllo AGEA non permetterebbero la liquidazione di un importo superiore a quello previsto a sistema per lo specifico investimento, per cui, pur trattandosi di modifica non sostanziale, la stessa, deve obbligatoriamente essere caricata a sistema e validata prima della rendicontazione.

Condizioni per le modifiche:

- è consentita la presentazione di un massimo di due domande di variante *sostanziali*, l'ultima delle quali deve essere prodotta al Servizio competente almeno 30 giorni antecedenti la data di scadenza fissata nel nulla osta per la presentazione della domanda di pagamento del saldo.

– è possibile la rimodulazione del contributo tra tutte le tipologie di spesa, all'interno dei massimali di spesa e contributo fissati con il nulla osta, purché questo avvenga nel rispetto delle condizioni sopra ricordate, e non incida sui presupposti che hanno reso ammissibile il programma degli investimenti.

13.2 Proroghe

Fatte salve le cause di forza maggiore di cui all'art. 10 paragrafo 10.2, non sono concesse proroghe. In ogni caso, per proroghe concesse su richiesta dell'azienda interessata per cause di forza maggiore, il periodo di proroga non può superare, anche cumulativamente, i dodici mesi.

Articolo 14

Riduzioni ed esclusioni

Alle domande finanziate a valere sul presente avviso si applica quanto previsto dalla D.G.R. n. 935 del 2 agosto 2017, in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni comuni da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale connesse agli investimenti e operazioni non connesse alle superfici e agli animali.

L'Allegato "A" alla delibera citata contiene le fattispecie di violazioni delle dichiarazioni e degli impegni relativi alle misure connesse agli investimenti, nonché i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 809/2014, al Regolamento (UE) n.640/2014 e in applicazione dell'articolo 24 del D.M. n. 1867 del 18/01/2018 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentario e Forestali recante: "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" .

Ai sensi del medesimo atto, per gli impegni specifici della sottomisura 4.2, tipologia di intervento 4.2.1, vengono individuati gli impegni specifici e declinate le sanzioni tenendo conto dei livelli di gravità, entità e durata di ogni violazione. L'Allegato "A-10" al presente avviso riporta le schede di riduzione ed esclusione degli aiuti derivanti dall'inadempimento di impegni specifici.

Le riduzioni ed esclusioni non si applicano nel caso di cause di forza maggiore di cui all'articolo 11.2. In ogni caso il progetto realizzato deve rispettare le finalità generali della Misura e garantire il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda.

Articolo 15

Documentazione della spesa

~~La contabilità delle transazioni relative all'intervento finanziato ai sensi dell'art. 66 comma 1 lettera c) del Reg (UE) n. 1305/2013 è garantita dal Codice Unico di Progetto (CUP). Ai sensi del predetto articolo è fatto obbligo ai beneficiari di indicare il CUP in tutte le fatture e in tutti i pagamenti riferiti a transazioni relative all'intervento. Per le fatture ed i pagamenti di data antecedente alla notifica del CUP, è ammessa la regolarizzazione riportando il CUP con distinta dichiarazione del beneficiario.~~

~~L'Amministrazione regionale fornirà con la comunicazione di concessione del finanziamento il Codice Unico di Progetto CUP, strumento essenziale per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici. Il Codice Unico di Progetto (CUP) deve essere riportato in tutte le fatture e in tutti i pagamenti. Possono essere prese in considerazione fatture prive di CUP esclusivamente se con data anteriore all'invio del CUP da parte della Regione.~~

Ai sensi dell'art. 60 comma 4 del Reg (UE) n. 1305/2013, le spese sostenute per realizzare l'intervento finanziato devono essere documentate tramite fatture o da documenti aventi forza probatoria equivalente, intestati al richiedente beneficiario. La documentazione della spesa deve contenere la descrizione dell'opera realizzata o della fornitura del bene/servizio acquistati al fine di rendere individuabile con certezza il nesso con l'intervento finanziato (es: ubicazione cantiere, numero seriale o matricola o numero di telaio della macchina/attrezzatura/impianto).

Sono ammissibili esclusivamente i pagamenti effettuati per il tramite di un conto corrente intestato al beneficiario, presente e validato nel fascicolo aziendale. L'effettivo pagamento va comprovato come segue:

- copia del bonifico bancario, anche tramite home banking, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata da produrre insieme alla fattura cui si riferisce;
- copia della ricevuta di pagamento rilasciata dal POS per pagamenti tramite bancomat o copia dell'estratto conto per pagamenti con carta di credito. (Non essendo direttamente riferibili al conto corrente validato a fascicolo, non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate).
- copia della RI.BA, con riferimento alle fatture rendicontate cui il pagamento tramite ricevuta bancaria si riferisce;
- copia del Modello F24 con il timbro del soggetto accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale), o copia della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate.
- copia dell'assegno "non trasferibile" o del titolo di credito equivalente (cambiale agraria) e idonea documentazione attestante l'incasso/estinzione del titolo.

Al fine di prevenire che le fatture possano, per errore o per dolo, essere presentate a rendicontazione sul medesimo o su altri Programmi, cofinanziati dall'UE o da altre forme di aiuto pubblico, verranno accettate a rendiconto esclusivamente le spese per le quali i riferimenti al progetto (Tipologia di intervento e numero di domanda) siano stati riportati nei documenti giustificativi della spesa (fatture e/o strumenti di pagamento).

Quando nelle documentazioni di cui ai trattini che precedono non risulti evidente e non sia riportato il riferimento alle fatture rendicontate cui il pagamento si riferisce andrà allegata una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 del beneficiario, che specifichi a quali fatture rendicontate si riferiscono i singoli documenti comprovanti i pagamenti.

Saranno esclusi pagamenti che risultino effettuati da un conto corrente non presente nel fascicolo aziendale e nell'apposita procedura SIAR alla data in cui vengono rendicontate le relative spese.

Qualora non risulti chiaramente tracciato il flusso dei pagamenti con riferimenti chiari a modalità, causale o fattura cui si riferiscono andrà prodotta una dichiarazione liberatoria di quietanza rilasciata dalla ditta emittente con l'indicazione delle modalità e data di pagamento, la causale del pagamento e gli estremi della fattura (vedi Allegato "A-11").

I pagamenti effettuati, in tutto o in parte, con modalità diverse da quelle come sopra previste non sono ammissibili.

In allegato alla domanda di pagamento, unitamente alla documentazione di cui sopra, il beneficiario è tenuto a presentare copia dell'estratto conto del conto corrente di appoggio con evidenziate tutte le scritture contabili relative ai pagamenti effettuati per la realizzazione degli investimenti realizzati con il sostegno accordato.

Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse per un controvalore in euro pari all'imponibile dichiarato ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione" e risultante anche dal documento di spesa prodotto a dimostrazione del pagamento applicando, al valore indicato nel documento di spesa, il controvalore in euro al tasso di cambio, desumibile dal sito www.inc.it del giorno dell'avvenuto pagamento.

Per macchine e attrezzature acquistate per il tramite di un intermediario finanziario vengono riconosciuti i pagamenti effettivamente fatti all'intermediario finanziario documentabili alla data della rendicontazione, purché effettuati sulla base di contratti di prestito non agevolato che abbiano per oggetto esclusivo il bene o l'opera per la quale è accordato il sostegno e che il bene stesso sia intestato alla ditta beneficiaria e non sia gravato da patto di riservato dominio.

Articolo 16

Domande di pagamento

Le domande di pagamento (Anticipo, SAL e Saldo), compilate conformemente al modello presente nel portale SIAR, una volta stampate, firmate e scansionate, devono essere inoltrate alla Regione Umbria – Servizio Aiuti alle Imprese Agricole – esclusivamente a mezzo dello stesso applicativo SIAR, unitamente alla scansione del documento di riconoscimento del beneficiario e della documentazione allegata prevista. Le domande vanno inoltrate entro i termini temporali specificati nella comunicazione di concessione o eventuale proroga accordata. La mancata presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto, comporta l'applicazione delle sanzioni previste per lo specifico impegno riportato nell'Allegato "A-10".

Per garantire una efficiente e rapida rendicontazione della spesa, anche al fine di evitare il disimpegno automatico delle risorse, una volta ottenuto il nulla osta di concessione del sostegno il beneficiario deve presentare, entro 6 (sei) mesi dalla ricezione del nulla osta, una domanda di pagamento dell'anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo accordato o, in alternativa, uno Stato di Avanzamento dei lavori entro 9 (nove) mesi dal ricevimento del nulla osta di concessione, per un importo pari ad almeno il 40% delle operazioni ammesse a sostegno.

La mancata presentazione della domanda di anticipo o della domanda di Stato Avanzamento Lavori entro i termini o di un SAL di importo inferiore alla percentuale indicata, si considera come violazione degli impegni per la quale è prevista l'esclusione dagli aiuti.

Ai sensi dell'art. 63 del regolamento (UE) n. 1305/2013 alla domanda di anticipo va allegata una garanzia fideiussoria a favore di Agea pari al 100% dell'importo da anticipare. La scadenza della garanzia è quella prevista dal nulla osta per la presentazione della domanda di pagamento del saldo (ultimazione lavori) rinnovabile automaticamente di anno in anno, fino a cinque annualità e sino allo svincolo della stessa da parte dell'Organismo Pagatore AGEA. Le garanzie fideiussorie devono essere redatte secondo lo schema diffuso dall'OP – AGEA e prodotte in originale cartaceo al Servizio Aiuti e Servizi alle Imprese Agricole

Qualora lo Stato di Avanzamento Lavori riguardi operazioni per le quali non sussistono le condizioni di funzionalità il beneficiario deve accompagnare il SAL con una garanzia fideiussoria prestata a favore della regione da compilare su apposito modello messo a disposizione dall'Amministrazione.

Qualora si decida di presentare una domanda di pagamento dello stato di avanzamento lavori (SAL) entro 9 (nove) mesi dal ricevimento del nulla osta di concessione, questa deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata:

- a. tabella riepilogativa che metta a confronto gli interventi preventivati con la domanda di sostegno rispetto a quelli effettivamente realizzati. Tale tabella deve riportare per ciascuna tipologia di spesa gli estremi delle fatture e dei titoli di estinzione delle stesse in correlazione con le spese preventivate per i beni acquistati ovvero come risultanti dai computi metrici consuntivi;
- b. documenti giustificativi delle spese sostenute (fatture, ecc.) unitamente alla copia dei documenti comprovanti l'effettivo avvenuto pagamento delle stesse. Le fatture devono essere redatte conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 15;
- c. estratto del conto corrente utilizzato per effettuare i pagamenti collegati all'operazione, con evidenziati i pagamenti relativi alle fatture rendicontate, identificandoli con numero progressivo;

La domanda di pagamento del saldo del contributo concesso, da presentare entro la data fissata dal nulla osta di concessione deve essere corredata della documentazione di seguito indicata:

- a. relazione tecnica, redatta e sottoscritta dal responsabile del fascicolo di domanda, in ordine:
 - alla corretta realizzazione degli investimenti programmati ed alla loro rispondenza con le previsioni riportate nel programma degli interventi e nella domanda di sostegno o eventualmente, nella variante approvata;
 - all'avvenuto conseguimento delle condizioni di ammissibilità del "miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda" di cui all'articolo 8;
 - al permanere delle condizioni che hanno reso ammissibile la domanda di sostegno;
 - alla dimostrazione e conferma dei punteggi indicati nella domanda di sostegno e riconosciuti ammissibili previsti dai criteri di selezione anche in riferimento al rispetto degli impegni connessi alle operazioni realizzate assunti con la domanda di sostegno;
- b. tabella riepilogativa che metta a confronto gli interventi preventivati con la domanda di sostegno rispetto a quelli effettivamente realizzati. Tale tabella deve riportare per ciascuna tipologia di spesa gli estremi delle fatture e dei titoli di estinzione delle stesse in correlazione con le spese preventivate per i beni acquistati ovvero come risultanti dai computi metrici consuntivi;
- c. documenti giustificativi delle spese sostenute (fatture, ecc.) unitamente alla copia dei documenti comprovanti l'effettivo avvenuto pagamento delle stesse. Le fatture devono essere redatte conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 15;
- d. estratto del conto corrente utilizzato per effettuare i pagamenti collegati all'operazione, con evidenziati i pagamenti relativi alle fatture rendicontate, identificandoli con numero progressivo;
- e. qualora non risulti chiaramente tracciato il flusso dei pagamenti con riferimenti chiari a modalità, causale o fattura cui si riferiscono, dichiarazioni liberatorie di quietanza (Allegato "A-11") rilasciate dalle ditte emittenti con l'indicazione delle modalità e data di pagamento, la causale del pagamento e gli estremi della fattura cui si riferiscono;

nei casi in cui ricorra l'ipotesi:

- f. documentazione fotografica cronologica delle varie fasi di realizzazione delle parti dell'investimento non ispezionabili a lavoro ultimato (esempio: scavi, fondazioni, palificazioni, rilevati ecc.). Dalle foto si deve evincere chiaramente la dimensione delle parti. Allo scopo potranno essere utilizzate attrezzature metriche (stadie, fettucce e similari) per quantificare superfici, sezioni, lunghezze e volumetrie;
- g. documentazione fotografica dimostrativa del rispetto delle norme sulla pubblicità di cui all'art. 20;
- h. elaborati tecnici consuntivi:
 - disegni consuntivi nei quali vanno riportate tutte le misure presenti nel computo;
 - planimetrie
 - computi metrici con dettaglio di tutte le misure
- i. layout degli impianti con evidenziati gli investimenti realizzati e i macchinari fissi e fissi per destinazione, con le relative matricole;
- j. notifica di inizio attività nel settore alimentare al competente sportello unico delle attività produttive;
- k. documentazione fotografica di tutti gli investimenti mobiliari e mobiliari fissi per destinazione, nella quale risulti altresì ben evidente il numero della matricola che deve corrispondere a quello riportato nella descrizione della fattura di acquisto;
- l. dichiarazione di cui all'allegato "A-8" relativa alle autorizzazioni urbanistiche ed alla documentazione che consente l'esercizio dell'opificio realizzato.
La domanda di pagamento presentata con la sola Comunicazione di fine lavori sarà considerata sospesa e la liquidazione avverrà solo a seguito della presentazione della documentazione attestante l'esercizio dell'opera finanziata. Il completamento della domanda deve avvenire comunque entro 12 mesi dal termine di scadenza indicato nella concessione, pena la decadenza dal beneficio totale o parziale in funzione dell'incidenza delle opere per le quali manca l'agibilità. L'invio della suddetta documentazione entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di pagamento non dà luogo a sanzioni relativamente a tale ritardo. Per ritardi superiori a sei mesi si applicheranno le sanzioni previste per la mancata o parziale rendicontazione calcolate a far data dalla data di scadenza indicato nella concessione.
- m. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti sottoposti ai controlli antimafia (ex art. 85 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.) inerente i familiari conviventi di maggiore età e residenti nel territorio dello Stato (Allegato "A-9").

Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo, del SAL e del saldo, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste per lo specifico impegno riportato nell'Allegato "A-10", farà fede la data di rilascio nell'applicativo SIAR il quale, in automatico, attribuirà alla stessa un numero univoco identificativo che, a tutti gli effetti, sostituirà il numero del protocollo regionale d'ingresso.

Nel caso in cui un progetto per il quale è stata pagata una domanda di anticipo, si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo concesso nella domanda di sostegno, occorre recuperare gli interessi legali sulla parte eccedente l'anticipo erogato.

Gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell'anticipo sino alla domanda di presentazione del saldo (circolare Agea n. 39 /2017).

Articolo 17

Procedimento

Per gli adempimenti amministrativi di cui al presente procedimento, Responsabile di Misura è il Dirigente del Servizio Aiuti alle imprese agricole mentre Responsabile del Procedimento è il titolare della Sezione Interventi per lo sviluppo delle filiere e delle imprese agroalimentari ed agroindustriali.

Richieste di chiarimenti ed informazioni

I soggetti interessati potranno inviare richieste di chiarimento per posta elettronica all'indirizzo e-mail del Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese agricole. Per ragioni di trasparenza, pari opportunità tra tutti i potenziali beneficiari e buon andamento della pubblica amministrazione non saranno fornite

indicazioni e chiarimenti in forma diversa dalla forma scritta, l'unica idonea ad essere tracciata e verificabile.

Le risposte ai quesiti più frequenti (FAQ) saranno pubblicate sul sito internet <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/misura4>.

Ai funzionari regionali incaricati del procedimento è fatto divieto di fornire ogni genere di assistenza diversa dai chiarimenti nelle forme e nei modi previsti dal bando.

Le fasi del procedimento

Il procedimento di cui al presente avviso si articola come segue:

- 1) Raccolta domande
- 2) Istruttoria domande di sostegno e controllo amministrativo
- 3) Ammissione/diniego
- 4) Acquisizione domande di pagamento
- 5) Istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità del pagamento
- 6) Predisposizione check list autorizzazione pagamento
- 7) Predisposizione ed invio elenco di liquidazione
- 8) Pagamento

Per tutte le fasi, è necessario assicurare la tracciabilità delle procedure di propria competenza. Allo scopo, il Responsabile del procedimento è tenuto a predisporre idonee liste di controllo (check list), utilizzando la procedura SIAR. Tali liste vengono verificate dal Responsabile di misura, in quanto verificatore di grado superiore.

Responsabilità per la fase 1:

Le domande di sostegno, una volta rilasciate nell'applicativo SIAR vengono assegnate dal Responsabile del procedimento ai funzionari titolari dell'istruttoria, di cui alla fase 2

Responsabilità per la fase 2 (ricevibilità e ammissibilità)

I funzionari, prese in carico le domande da istruire, procedono, utilizzando le apposite check list e relativamente a ciascuna pratica assegnata, alla verifica istruttoria di ricevibilità e di ammissibilità.

Una volta esperito il controllo di ricevibilità e di ammissibilità, il Responsabile di misura, su proposta del Responsabile del procedimento, adotta:

- il provvedimento di approvazione dell'elenco delle domande ricevibili perché complete e correttamente compilate nella parte relativa alla domanda ed alle check-list e debitamente sottoscritte;
- il provvedimento di approvazione delle declaratorie delle domande ritenute irricevibili.

La notifica della ricevibilità avviene a mezzo pubblicazione del relativo atto, inoltre, ai sensi del L. 241/90, ai titolari delle domande che vengono dichiarate irricevibili viene notificata a mezzo PEC l'atto contenente le motivazioni.

Al fine di non gravare l'amministrazione di oneri eccessivi, l'istruttoria delle domande ricevibili viene effettuata se le stesse, in base al punteggio che i beneficiari hanno dichiarato, rientrano tra quelle potenzialmente finanziabili sulla base delle risorse messe a bando.

Il Responsabile di Misura, per il tramite della procedura SIAR, determina il minimo punteggio utile per accedere al finanziamento e stabilisce il numero delle domande da sottoporre a verifica istruttoria, anche tenendo anche conto delle possibili riduzioni dei punteggi.

Per tali domande i funzionari incaricati procedono alla richiesta di integrazione della domanda di sostegno e, una volta integrata, alla verifica della documentazione conservata nel "fascicolo di domanda" elettronico e degli altri elementi presenti nel fascicolo aziendale validato. Decorso il termine per l'integrazione l'istruttoria verrà espletata sulla base della documentazione presente nel cassetto elettronico senza che la medesima possa essere integrata o modificata.

Per ciascuna domanda di sostegno ammessa alla fase istruttoria di ammissibilità, il tecnico istruttore può richiedere chiarimenti o specificazioni esclusivamente in relazione ai documenti già inseriti nel "fascicolo di domanda" elettronico da parte del responsabile del fascicolo

Il responsabile del procedimento, sulla base delle risultanze delle istruttorie, propone l'ammissibilità o l'inammissibilità definitiva della domanda.

Responsabilità per la fase 3:

Il Responsabile di misura, viste le proposte, le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, con richiesta di riesame al Responsabile del procedimento. Una volta concluso l'eventuale riesame, il Responsabile di misura approva gli atti provvedendo a dichiarare le domande ammesse a finanziamento.

Per le domande risultate ammissibili e finanziabili, viene inviato ai beneficiari il nulla osta di concessione del sostegno che diviene impegno giuridicamente vincolante per le due parti.

Ai titolari delle domande che, a seguito dell'istruttoria di cui sopra, vengono dichiarate inammissibili ovvero non finanziabili per riduzione del punteggio, ovvero per le quali sono state escluse operazioni, vengono notificate a mezzo PEC gli atti con le motivazioni di esclusione o riduzione.

Responsabilità per la fase 4:

Per le domande di pagamento di anticipo, SAL e di saldo, il Responsabile del procedimento, raccolte le domande le trasmette ai funzionari incaricati dell'istruttoria delle stesse.

Responsabilità per la fase 5:

Il funzionario incaricato svolge tutti gli adempimenti connessi alla verifica della completezza, conformità e regolarità delle domande di pagamento oltre che alla verifica dell'ammissibilità, inammissibilità parziale o totale degli importi domandati.

In caso di domande incomplete od irregolari, il funzionario incaricato richiede l'integrazione o regolarizzazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento.

Il controllo tecnico amministrativo della domanda di pagamento del saldo deve comprendere anche una visita in azienda al fine di verificare:

- la rispondenza di quanto effettivamente realizzato rispetto ai documenti tecnico-amministrativi e contabili prodotti dal beneficiario unitamente alla domanda di pagamento;
- l'effettiva efficienza e funzionalità degli investimenti realizzati.

In presenza di domande di pagamento riguardanti esclusivamente l'acquisto di macchine registrate in pubblici registri ovvero identificate in fattura da un codice univoco (matricola o numero seriale), non è necessaria la visita in azienda in quanto si ritiene adeguato il solo controllo della documentazione fotografica, amministrativa e contabile.

Le domande, istruite e corredate dalle check list vengono trasmesse al responsabile del procedimento.

Responsabilità per la fase 6:

Nel caso d'istruttoria positiva la lista di controllo dovrà concludere con la proposta di liquidazione della spesa domandata indicando:

- a) dichiarazione di conformità e congruenza delle spese effettuate;
- b) importo totale ammissibile a liquidazione.

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa la lista di controllo dovrà concludere con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale della domanda di pagamento nella quale deve essere esplicitamente indicato quanto segue:

- a) quantificazione delle spese non conformi;
- b) riferimenti giuridici sulla cui base se ne dichiara l'inammissibilità.

Una volta esaurite le fasi istruttorie, per le domande ammissibili, il Responsabile del procedimento provvede a trasmettere al Responsabile di misura le proposte di atto di liquidazione o rigetto sulla base delle risultanze degli accertamenti istruttori per ogni singola domanda di pagamento pervenuta.

Responsabilità per la fase 7:

Il Responsabile di misura, viste le proposte, le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, con richiesta di riesame al Responsabile del procedimento. Una volta concluso l'eventuale riesame, viene adottato l'atto di esclusione per le domande inammissibili, per le domande ammissibili al

pagamento viene effettuata l'estrazione del campione da sottoporre al "controllo del revisore" le domande estratte vengono escluse dal pagamento in attesa dell'esito del "controllo in loco".

Il Responsabile di misura approva gli atti che autorizzano il pagamento delle domande liquidabili o parzialmente liquidabili, provvedendo ad autorizzare gli elenchi di liquidazione (o ad attivare le procedure informatiche analoghe) e ad inviarli all'Autorità di gestione per l'inoltro all'Organismo Pagatore AGEA.

Per le domande di pagamento dell'anticipo o del SAL la pubblicazione dell'atto che autorizza la liquidazione ed allegato elenco costituiscono notifica ai beneficiari dell'esito della fase procedimentale. Solo qualora vi siano riduzioni o esclusioni della liquidazione dell'anticipo o del SAL le relative motivazioni vanno notificate alle aziende interessate tramite PEC.

Per le domande di saldo, a conclusione del procedimento, vengono notificate tramite PEC ai beneficiari dal Responsabile di misura l'ammissione alla liquidazione o le cause di esclusione e/o riduzione. Nella notifica sono riportate:

- tutte le spese ammesse e, se del caso, quelle non ammesse o oggetto di riduzioni, con esplicitate le motivazioni di esclusione;
- il richiamo agli impegni da mantenere nel corso del periodo vincolativo.

Responsabilità per la fase 8:

L'Organismo Pagatore AGEA è responsabile per la liquidazione degli aiuti.

Articolo 18

Norme di rinvio

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, la data di inizio dei procedimenti, la loro durata ed i responsabili degli stessi sono individuati secondo la tabella pubblicata nel sito ufficiale della Regione Umbria all'indirizzo

<http://www.regione.umbria.it/semplificazione-amministrativa/repertorio-dei-procedimenti-amministrativi>

Si precisa che i termini indicati nella suddetta tabella, potranno essere rispettati soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successivo procedimento. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8, (3), della legge 241/1990 e s. m. e int., con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli artt. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Al fine di consentire una più semplice e meno onerosa formulazione delle domande di sostegno, si riportano in allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente avviso, i seguenti documenti:

- A-1 "determinazione dei tetti massimi di spesa per interventi immobiliari";
- A-2 "coefficienti di conversione in kwh del potere calorifico di diversi combustibili";
- A-3 "determinazione della ragionevolezza delle spese generali e tecniche";
- A-4 "programma degli investimenti";
- A-4 bis "scheda per l'attribuzione dei punteggi";
- A-5 "rispetto della condizione di ammissibilità del miglioramento delle prestazioni e sostenibilità globali dell'impresa" – art. 7 del bando;
- A-6 "descrizione di criteri e obiettivi per una corretta attribuzione dei punteggi in relazione agli investimenti previsti dal programma degli investimenti" (art.12 del bando)
- A-7 "regole specifiche per la concessione di aiuti in conformità al Regolamento CE n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*";
- A-8 "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alle autorizzazioni urbanistiche ed alla documentazione che consente l'esercizio dell'opificio realizzato";
- A-9 "dichiarazione familiari conviventi";
- A-10 "schede di riduzione ed esclusione degli aiuti derivanti dall'inadempimento di impegni specifici relativi alla tipologia di intervento 4.2.1.";
- A-11 "lettera liberatoria di quietanza da rilasciarsi a cura della ditta fornitrice del bene o servizio".

Articolo 19

Disposizioni finanziarie

La Giunta regionale con propria deliberazione n. 1320 del 19/11/2018, ha destinato al presente avviso la somma di € 9.435.878,56, di cui € 5.435.878,56 per le domande provenienti da aziende che trasformano i prodotti agricoli, ubicate tutto il territorio regionale ed € 4.000.000,00 di risorse aggiuntive per le domande di aziende che trasformano i prodotti agricoli, ubicate nelle aree del cratere del sisma 2016.

Articolo 20

Informazione e pubblicità

I Beneficiari sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Reg. CE n. 1305/2013 e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, Allegato III art. 2.

Il materiale pubblicitario e informativo sulle iniziative deve riportare il riferimento specifico al FEASR, il Fondo comunitario che cofinanzia le stesse, al Programma e alla misura, nonché gli emblemi rappresentativi delle Istituzioni che partecipano al finanziamento della misura (Unione europea, Stato e Regione Umbria). Gli stessi riferimenti vanno riportati in cartelli o targhe apposti all'esterno della sede del soggetto giuridico beneficiario o Capofila ed, in ogni caso, se in luoghi diversi, dove sono localizzati eventuali interventi materiali.

Per quanto attiene al contenuto delle informazioni, alle caratteristiche e loghi da esporre obbligatoriamente vale quanto previsto dal Manuale operativo in merito agli obblighi di informazione approvato dal Comitato di Sorveglianza del 18 Gennaio 2016, consultabile al link:

<http://www.regione.umbria.it/documents/18/1216738/PSR+2014-20+Obblighi+di+Comunicazione/dc726102-da8d-49ab-aade-78b9b7772034>